



I.T.T. "Carlo d'Arco"



Liceo "Isabella d'Este"

REGOLAMENTO di ISTITUTO

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO:
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ARTICOLAZIONE GEOTECNICO
GRAFICA E COMUNICAZIONE
TRASPORTI E LOGISTICA – ARTICOLAZIONE LOGISTICA

LICEO SCIENZE UMANE
LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE
LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZIONE MUSICALE



INDICE

Art. 1. Principi generali	1
Art. 2. Coinvolgimento degli studenti.....	1
Art. 3. La valutazione	1
Art. 4. Le consultazioni studentesche	1
Art. 5. Offerta formativa della scuola.....	1
Art. 6. Diritto di riunione e di assemblea	1
Art. 7. L'associazionismo studentesco	2
Art. 8. Norme organizzative e relative alla sicurezza	3
Art. 9. Le assenze	3
Art. 10. Vigilanza sugli alunni.....	4
Art. 11. La procedura disciplinare	4
Art. 12. L'organo di disciplina	4
Art. 12 bis. Competenze del Consiglio di Istituto in materia disciplinare	4
Art. 13. L'organo di garanzia	5
Art. 14. La conversione delle sanzioni	5
Art. 15. Sanzioni e provvedimenti disciplinari.....	5
Art. 16. Utilizzo delle strutture	6
Art. 17. Patto di corresponsabilità e commissione arbitrale	6
Art. 18. Norme transitorie e finali.....	6



Il presente regolamento d'Istituto trae i propri principi ispiratori dalla Carta costituzionale, dalle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e dalle leggi ordinarie dello Stato in materia di istruzione pubblica.

In particolare dà completa ed esaustiva disciplina alle riserve regolamentari contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art. 1. Principi generali

La scuola, come luogo di formazione, educazione e crescita civile, culturale e professionale si fonda sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione di tutte le sue componenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dello Stato e del presente regolamento.

Art. 2. Coinvolgimento degli studenti

Il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata è garantito dalla scuola con il più ampio coinvolgimento degli studenti.. In particolare per quanto concerne le scelte di loro competenza in tema di programmazione didattica, di organizzazione della scuola, di definizione dei criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico, il Capo d'Istituto provvede alla convocazione degli organi collegiali della scuola in sessioni speciali aperte alla componente degli studenti e dei genitori formulando un apposito o.d.g.

Art. 3. La valutazione

La scuola garantisce la trasparenza della valutazione al fine di attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente ad una migliore conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti.

A tal fine i docenti comunicheranno tempestivamente gli esiti delle prove orali, mentre, per le verifiche scritte, i risultati dovranno essere portati a conoscenza dello studente entro un tempo congruo e comunque non oltre i 10 giorni che precedono l'esecuzione della successiva prova scritta.

Art. 4. Le consultazioni studentesche

Gli studenti possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione qualora una decisione della autorità scolastica influisca in modo rilevante sugli aspetti dell'organizzazione della scuola quali la formulazione dell'orario, le procedure di giustificazione delle assenze, l'organizzazione delle attività extracurricolari, ecc. Tali consultazioni, da tenersi in orario non coincidente con l'orario delle lezioni, hanno un carattere meramente orientativo; i loro esiti non sono vincolanti per l'autorità scolastica; esse sono promosse dagli studenti mediante richiesta rivolta al Dirigente d'Istituto e sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto. E' cura della scuola predisporre l'organizzazione necessaria perché sia reso effettivo tale diritto.

Art. 5. Offerta formativa della scuola

L'offerta formativa della scuola può comprendere, oltre alla normale attività curricolare, attività curricolari integrative e attività aggiuntive facoltative promosse e deliberate dal Collegio dei docenti, tenuto conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti come, ad esempio, un forte tasso di pendolarismo, ecc. Relativamente alle attività diverse da quelle curricolari, gli studenti esercitano il diritto di scelta in accordo con i docenti componenti il Consiglio di classe.

Art. 6. Diritto di riunione e di assemblea

L'assemblea di Istituto può avere luogo, quando si svolge durante le ore di lezione, una volta al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. Non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate in precedenza. In occasione delle assemblee studentesche si interrompe la normale attività didattica e la sospensione delle lezioni, per esigenze di carattere organizzativo all'interno della Scuola, è estesa a tutte le classi. Nonostante le norme che sanciscono e disciplinano il diritto d'assemblea non prevedano l'obbligatorietà della partecipazione alle assemblee studentesche, queste sono da considerarsi un momento di crescita culturale e sociale;



pertanto tutti gli allievi dell'Istituto sono sollecitati a partecipare. Il Dirigente ed i Docenti non hanno il diritto di partecipare attivamente alle assemblee studentesche e di prendere la parola durante il loro svolgimento, ma solo di assistervi a meno che il regolamento di assemblea e la maggioranza degli studenti di volta in volta non prevedano tale possibilità. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto, qualora sia formalmente costituito o su richiesta del dieci per cento degli studenti. La data di convocazione e l'O.d.G. dell'assemblea devono essere presentati al Capo d'Istituto con almeno otto giorni di preavviso. Il Comitato Studentesco, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Le ore destinate all'assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca tesa all'approfondimento dei problemi della Scuola e della Società. L'organizzazione dell'attività di ricerca e dei lavori di gruppo spetta agli studenti. Anche per le attività di cui sopra, vale quanto già precisato per l'assemblea d'Istituto.

Durante lo svolgimento delle assemblee gli studenti non possono intrattenersi in luoghi diversi da quelli autorizzati. Qualora il locale destinato per l'assemblea sia la palestra, è fatto obbligo munirsi di scarpe da ginnastica.

Gli studenti hanno diritto di servirsi dei mezzi audiovisivi, ritenuti indispensabili, da specificare in calce alla richiesta di assemblea.

Alle assemblee di Istituto possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici, storici, religiosi e scientifici, per l'approfondimento dei problemi della Scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. I nominativi degli esperti devono essere indicati preventivamente, unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o dalla Giunta Esecutiva, opportunamente delegata dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata.

Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di quattro assemblee all'anno. Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, né nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni.

Durante lo svolgimento delle assemblee ai Docenti, anche se assistono, non può essere assegnata alcuna forma di vigilanza né addossata alcuna responsabilità per "culpa in vigilando".

Le assemblee di classe sono previste della durata di due ore mensili tranne nel mese conclusivo delle lezioni e nei trenta giorni precedenti a quello previsto come termine delle lezioni.

La domanda deve essere presentata al Dirigente d'Istituto almeno cinque giorni prima del loro svolgimento e da questi autorizzata con annotazione sul giornale di classe.

L'insegnante dell'ora in cui si svolge l'assemblea assiste con funzione di vigilanza.

All'O.d.G. devono figurare argomenti inerenti aspetti della vita scolastica. La conduzione dell'assemblea è affidata ai rappresentanti di classe.

All'assemblea di classe non possono partecipare esperti esterni.

Art. 7. L'associazionismo studentesco

La scuola riconosce e promuove al suo interno il diritto di associazione e la possibilità di svolgere iniziative sociali mediante l'utilizzo dei locali e delle attrezzature didattiche quali palestre, strumentazioni multimediali, ecc. Tali opportunità sono offerte dalla scuola ai suoi studenti, a livello individuale e collettivo, nonché ad associazioni esterne alla scuola, purché caratterizzate da una forte presenza di studenti della scuola stessa o, in difetto, qualora l'oggetto dell'attività sociale sia fortemente compenetrato con gli obiettivi formativi e professionali della scuola. Sono escluse le attività di propaganda politica e partitica. In merito al possesso dei requisiti suesposti decide il Dirigente d'Istituto. E' inteso che la eventuale responsabilità civile e penale delle associazioni che utilizzano locali e materiali della scuola e' attribuita al legale rappresentante delle medesime.

Qualora l'utilizzo si realizzi in forma individuale la responsabilità di cui sopra e' attribuita allo studente medesimo, se maggiorenne, o al genitore, se minorenni.



Art. 8. Norme organizzative e relative alla sicurezza

L'orario delle lezioni è stabilito dal collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico ed è esposto all'albo della scuola e sul sito della medesima.

L'inizio delle lezioni è segnalato da due suoni di campanello a distanza di cinque minuti; al primo, gli insegnanti devono già trovarsi nelle aule. Dopo il secondo campanello ha effettivamente inizio la prima ora di lezione. Lo studente che arriva entro 5 minuti dal suono del secondo campanello è ammesso in classe, ma il ritardo viene registrato sul registro e nell'apposito modulo allegato al giornale di classe e deve essere giustificato dal genitore il giorno successivo sul libretto dello studente. Dopo 3 ritardi non dovuti ai mezzi di trasporto pubblici, o a motivi di salute quali analisi cliniche o visite specialistiche, il docente coordinatore della classe può assegnare una nota disciplinare.

In tutti gli altri casi lo studente dovrà attendere l'inizio della seconda ora all'interno della scuola, opportunamente sorvegliato dal personale ATA.. In particolare, non è ammessa, comunque, l'entrata in ritardo dopo l'inizio della terza ora.

Le lezioni sono svolte, di norma, nelle aule assegnate alle classi, salvo l'utilizzo di aule speciali laboratori e palestre secondo modalità organizzative indicate nei rispettivi regolamenti.

E' escluso, da parte dei docenti, qualsiasi uso improprio di dette strutture o comunque per scopi non idonei all'uso cui sono destinate.

Gli allievi non possono accedere agli spazi assegnati dalla scuola in via esclusiva agli insegnanti; ciò per garantire a costoro la riservatezza dei materiali, della documentazione e dell'attività integrativa e complementare alla funzione docente.

Il termine di ogni lezione e l'inizio della successiva è segnalato da un suono di campanello e gli alunni, nel caso in cui l'orario preveda un avvicendamento di discipline, attendono in aula il nuovo insegnante. Qualora la scolaresca debba cambiare aula, il docente, prima di abbandonare gli alunni, si assicura che tutti abbiano lasciato il locale in cui ha avuto luogo la lezione. I trasferimenti dalle aule alla palestra o ai laboratori debbono avvenire in ordine ed in modo da non recare disturbo al normale svolgimento delle attività didattiche; i docenti che utilizzano tali strutture sono tenuti ad accompagnare la classe e a riaccompagnarla nell'aula di normale svolgimento delle lezioni.

Per evitare disagio e disturbo alle lezioni in corso di svolgimento, l'insegnante autorizza ad uscire un solo alunno per volta.

Nel corso della mattinata è previsto uno o due intervalli in relazione all'orario di lezione. Durante l'intervallo gli alunni sono sollecitati ad uscire dalle aule e a recarsi nei corridoio in cortile. Gli insegnanti osserveranno i turni di sorveglianza loro assegnati.

La distribuzione di cibi e bevande confezionati è consentita esclusivamente durante l'intervallo. L'accesso alla Segreteria, per ragioni di ufficio, è permesso agli alunni secondo l'orario predisposto e affisso all'albo della scuola.

Art. 9. Le assenze

La motivazione dell'assenza deve essere annotata sul libretto dello studente fornito dalla Scuola. Questo deve essere sottoscritto da uno dei genitori per gli alunni minorenni. Tali adempimenti da parte del genitore non sono soggetti ad autenticazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) sottoscrizione in presenza del personale della scuola addetto a riceverla;
- b) inoltro dell'istanza alle autorità scolastiche per via postale o telematica (fax, Internet, ecc.) unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità.

Gli insegnanti della prima ora provvederanno a registrare la giustificazione sul giornale di classe, anche per gli allievi maggiorenni.

L'alunno che al rientro non presenta regolare giustificazione è ammesso in classe con riserva.

La quinta assenza deve essere giustificata personalmente dal genitore o con autocertificazione

Nel caso le assenze si ripetano con eccessiva frequenza il coordinatore di classe informa la famiglia.

Le astensioni collettive non sono giustificate; saranno riammessi alle lezioni, il giorno dopo, solo gli allievi accompagnati dal genitore. Tale adempimento può essere sostituito da una dichiarazione attestante la conoscenza dell'assenza collettiva firmata da uno dei genitori da presentare all'autorità scolastica unitamente a copia fotostatica di un valido documento d'identità.

Limitatamente agli studenti maggiorenni è ammessa la possibilità, per il genitore, all'inizio di ogni anno scolastico, di dichiarare in forma scritta di non ritenersi assoggettato alla norma precedente consentendo l'instaurarsi di un rapporto



diretto fra allievo e scuola sollevando quest'ultima da ogni responsabilità in merito agli obblighi verso la famiglia che le derivano dallo stato di studente del figlio (comunicazione periodica delle assenze e dei livelli di apprendimento, eventuali interventi disciplinari, ecc.).

In caso di smarrimento del libretto personale l'allievo è tenuto a richiederne subito uno in sostituzione al costo di 5 €.

Si precisa che le uscite anticipate non sono ammesse, se non in casi di accertata e comprovata urgenza e necessità, certificate dai genitori degli alunni e riportate sul registro di classe.

Si fa presente, in ogni caso, che le uscite anticipate di norma possono avvenire solo al cambio d'ora e, comunque, non prima degli due ultimi moduli orario di lezione. Tali permessi, per i minorenni, devono essere richiesti personalmente dal genitore o per iscritto, con autocertificazione ai Collaboratori del Dirigente; per i maggiorenni da loro stessi e, qualora la richiesta sia per motivi sanitari, dovrà essere in seguito documentata.

Art. 10. Vigilanza sugli alunni

I docenti sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- il docente in servizio alla prima ora deve essere presente in aula al momento del suono della prima campanella;
- nel corso dell'intervallo deve effettuare la sorveglianza negli spazi della scuola che gli sono assegnati e individuati con provvedimento del Capo di istituto all'inizio di ogni anno scolastico;
- durante il cambio dell'ora il docente in uscita deve sorvegliare la classe in attesa del docente in ingresso nel caso in cui abbia esaurito il proprio orario di lavoro e altresì quando, non avendolo esaurito, non deve raggiungere un'altra classe (c.d. 'buco d'orario); tuttavia, trascorsi cinque minuti di attesa, il docente può allontanarsi non senza però aver prima avvertito il personale ausiliario che la classe è priva di sorveglianza.

In tutti gli altri casi il cambio deve avvenire nel modo più sollecito per contenere, nel limite del possibile, il tempo in cui la classe rimane, oggettivamente, priva di sorveglianza;

- il docente in servizio all'ultima ora abbandona l'aula dopo essersi assicurato che nessun allievo sia ancora presente.

Art. 11. La procedura disciplinare

Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esprimere le proprie ragioni. Relativamente ai provvedimenti assunti dal docente e dal Capo d'Istituto lo studente è invitato a proporre le proprie deduzioni in occasione della contestazione degli addebiti. I provvedimenti assunti dall'organo collegiale di disciplina comportano invece l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso innanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'Art. 12 del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide, in via definitiva, l'organo di disciplina che potrà accogliere la richiesta. La decisione è subito comunicata all'interessato.

Art. 12. L'organo di disciplina

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal Consiglio di Classe in sessione allargata alla componente eletta dei genitori e degli studenti.

Qualora lo studente, nei confronti del quale è avviato il procedimento disciplinare, sia anche membro del Consiglio di Classe non può validamente fare parte del Consiglio stesso. Analoga disposizione deve essere fatta osservare al genitore dello studente nei cui confronti si procede qualora sia membro del Consiglio di Classe. L'organo di disciplina si riunisce entro 8 giorni dalla contestazione degli addebiti su iniziativa del coordinatore di classe o del Dirigente scolastico.

Art. 12 bis. Competenze del Consiglio di Istituto in materia disciplinare

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO:
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ARTICOLAZIONE GEOTECNICO
GRAFICA E COMUNICAZIONE
TRASPORTI E LOGISTICA – ARTICOLAZIONE LOGISTICA

LICEO SCIENZE UMANE
LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE
LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZIONE MUSICALE



Consiglio di Istituto.

Rientrano in tale ipotesi i casi di recidiva, di atti di violenza grave e comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La scuola promuove comunque, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Si applicano, ove compatibili con la particolare composizione dell'organo giudicante, le disposizioni contenute nell'art.

11. Il Dirigente scolastico assicura che, ai soli fini istruttori, siano ammessi al dibattimento i soggetti capaci di offrire utili elementi per il giudizio.

Art. 13. L'organo di garanzia

Entro 15 gg dalla irrogazione della sanzione, lo studente o chiunque abbia interesse può ricorrere ad un organo di garanzia composto dal Presidente del Consiglio d'Istituto, che lo presiede, da un docente designato dal Collegio e da uno studente, eletto in occasione delle annuali elezioni studentesche. In tale circostanza si prevede anche l'elezione di un supplente. La durata di tale organo è di due anni.

Il ricorso all'organo di garanzia, da inoltrare in forma scritta al Capo d'Istituto, e' ammesso solo per questioni di legittimità e non di merito. In particolare, per violazione delle norme procedurali previste dall'art .11 e per l'insorgenza di conflitti all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. L'organo di garanzia decide entro 10 giorni.

Art. 14. La conversione delle sanzioni

Agli studenti e' sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni loro inflitte in attività in favore della scuola secondo la procedura prevista dal precedente Art. 11.

Tali attività, individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura. Esse possono consistere nello svolgimento di compiti amministrativi assistiti dal personale di segreteria, nel riordino di materiali di laboratorio, di archiviazione e fascicolazione, di sostegno alle attività delle biblioteche. Tale elencazione è da ritenersi meramente esemplificativa e non esaustiva.

Art. 15. Sanzioni e provvedimenti disciplinari

Agli studenti il cui comportamento risultasse in contrasto con i doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249-98 vengono irrogate le seguenti sanzioni:

- a) nota disciplinare da annotarsi sul registro di classe da parte del docente;
- b) nota disciplinare del docente accompagnata dal temporaneo allontanamento dalla lezione;
- c) nota disciplinare del Capo d'Istituto;
- d) allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 gg.

Il limite suddetto può tuttavia essere derogato in presenza di fatti di rilevanza penale o che comportino pericolo per l'incolumità delle persone.

Le sanzioni di cui al punto d) sono comminate dall'organo disciplinare previsto dall'Art. 12 del presente regolamento.

L'irrogazione delle sanzioni previste dal punto b) comportano l'obbligo per la scuola di istituire idonea sorveglianza durante il periodo d'allontanamento dalle lezioni, pertanto il provvedimento deve essere immediatamente notificato al Capo d'Istituto che lo rende esecutivo.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. In particolare:

- per la violazione dell'obbligo di assumere un atteggiamento corretto e coerente con i principi fondamentali cui la scuola si ispira ai sensi dell'Art. 1 del presente regolamento è comminata la sanzione da 1 a 5 gg. Nel caso particolare dell'utilizzo del telefono cellulare nel corso dello svolgimento delle lezioni è comminata nota disciplinare, rivolta alla famiglia, da parte del Dirigente scolastico con l'espressa menzione che, in caso di recidiva, si procederà all'allontanamento dalla scuola per 1 giorno.



- Non è comunque consentito a scuola l'uso del telefono cellulare come dispositivo per acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali. La violazione di tale disposto, nell'ipotesi che il materiale acquisito in ambito scolastico e successivamente divulgato comporti violazione del diritto alla riservatezza, è punita con le sanzioni amministrative della cui applicazione è competente il Garante per la privacy. In sede disciplinare la medesima violazione è sanzionata con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo anche superiore a 15 giorni.
- Per la violazione dell'obbligo di frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente gli impegni di studio e' comminata la sanzione di cui sopra fino ad un massimo di 5 gg.
- per la violazione dell'obbligo del rispetto nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni di studio e' comminata la sanzione di cui sopra da 3 a 15 gg. In tale ambito sono da ricomprendere anche gli episodi di sopraffazione ed intimidazione fisica e/o psichica fra studenti (c.d. bullismo) che, per la odiosità di tali comportamenti, sono sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo anche superiore a 15 giorni.
- per la violazione dell'obbligo dell'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal presente regolamento è inflitta, previa nota disciplinare del Capo d'Istituto, la sanzione dell'allontanamento da 1 a 3 giorni.
- per la violazione dell'obbligo di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e dell'obbligo di assumere un comportamento tale da non recare danni al patrimonio della scuola è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 gg.

E' fatto comunque salvo il disposto dell'Art. 14.

Art. 16. Utilizzo delle strutture

L'utilizzo delle aule speciali e da disegno è consentito agli allievi con la presenza del docente. Le norme sull'uso di tali aule sono inserite in appendice al presente regolamento come allegati e sono esposte all'ingresso delle stesse.

Ogni responsabile di Gabinetto deve tenere un inventario aggiornato dei materiali ed attrezzature in consegna ed è tenuto a presentare tempestivamente al Preside un verbale riguardante gli eventuali danneggiamenti, riparazioni od ammanchi dei materiali ed attrezzature in consegna.

Le attrezzature, gli arredi scolastici ed ogni altro bene di proprietà dell'Istituto devono essere rispettati e conservati con la massima cura.

Art. 17. Patto di corresponsabilità e commissione arbitrale

Le attrezzature, gli arredi scolastici ed ogni altro bene di proprietà dell'Istituto devono essere rispettati e conservati con la massima cura.

I danneggiamenti alle strutture, arredi e suppellettili comportano sempre una responsabilità individuale dello studente.

Eventuali richieste risarcitorie da parte della scuola possono essere avanzate nel quadro del "patto sociale di corresponsabilità" fra genitori ed istituzione scolastica da sottoscrivere al momento dell'iscrizione o all'inizio di ogni anno scolastico secondo la delibera del Collegio dei docenti.

E' istituita una commissione arbitrale alla quale è possibile ricorrere qualora la famiglia contesti la misura delle pretese di cui sopra. Il ricorso può essere proposto entro 5 giorni dalla richiesta di risarcimento da parte della scuola. La commissione, presieduta dal presidente del consiglio di Istituto, è composta dal responsabile della commissione acquisti, dal responsabile per la sicurezza e da due genitori designati dal consiglio di Istituto. Qualora insorgessero particolari difficoltà nella stima del danno, la commissione può richiedere la consulenza di un esperto.

Art. 18. Norme transitorie e finali

Le norme contenute nel presente regolamento abrogano ogni altra disposizione interna alla scuola in contrasto con esse.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto previo parere, non vincolante, del Collegio dei docenti.

Le modifiche regolamentari sono adottate altresì previa consultazione degli studenti. A tal fine il Dirigente scolastico, in accordo con il Comitato studentesco, ove costituito, assicura il necessario supporto e adeguata informazione.